



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 30996 RACC. 17208

**STATUTO
"TIEMME SPA"**

**Articolo 1
Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata **"TIEMME SPA"**.

**Articolo 2
Sede**

La Società ha la propria sede legale nel Comune di Arezzo e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

**Articolo 3
Oggetto**

La società ha per oggetto:

- A. l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano di persone, anche sostitutivi del trasporto ferroviario;
- B. l'attività di trasporto viaggiatori effettuata mediante noleggio autobus con conducente;
- C. l'attività di trasporto marittimo; l'attività, anche tramite terzi, di trasporto di cose e persone;
- D. l'attività di prestazioni di servizi affini, connessi, strumentali, attinenti direttamente o indirettamente alle attività di trasporto di persone o cose, di esercizio di ferrovie e tranvie che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.
- E. Per i servizi accessori e complementari all'attività sociale di cui sopra si intendono i seguenti:
 - 1) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
 - 2) il noleggio di autoveicoli senza conducente;
 - 3) l'attività di gestione e promozione turistica;
 - 4) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
 - 5) la progettazione, realizzazione e gestione di strutture attinenti alla intermodalità;
- F. l'attività di consulenza nei confronti di società ed enti privati e pubblici o a partecipazione pubblica, lo sviluppo di studi e ricerche e l'acquisizione di dati e informazioni con l'obiettivo di individuare soluzioni adeguate ai problemi della mobilità, progettare, realizzare e gestire sistemi di viabilità e traffico;
- G. l'utilizzazione di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte;
- H. l'attività di gestione anche per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità e delle strutture e del personale, di officina per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale;

I. l'assunzione in concessione di modi di trasporto non tradizionali, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane, scale e tappeti mobili, funicolari e simili;

J. lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico ed altri servizi di trasporto di tipo privato/collettivo richiesti da Enti proprietari o da privati con qualsiasi tipologia di veicolo;

K. la gestione dei parcheggi e dei servizi di mobilità integrata;

L. il commercio dei pezzi di ricambio, carburanti, lubrificanti e pneumatici per autoveicoli di ogni genere.

La società potrà svolgere l'attività di coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, reti di imprese, associazioni temporanee di imprese, anche quale capofila, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è partecipata, interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate, anche ai fini della conclusione di contratti di avvalimento.

La società potrà erogare finanziamenti a società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate.

La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli od ogni altra garanzia in genere, anche su beni societari, ma solo a favore di società controllate o collegate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 comma 1° n. 1 e 3° comma del C.C..

La società potrà compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in società, enti, imprese, consorzi o associazioni, aventi oggetto sociale affine, complementare o strategicamente utile.

Sono specificatamente escluse dall'attività sociale tutte le attività riservate ai sensi della Legge 1/91, Legge 197/91 e del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e comunque ogni operazione finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. Alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci.

L'azionista che intende cambiare il domicilio risultante dal libro dei soci ne dovrà dare comunicazione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, da inviarsi alla sede legale della società ovvero mediante posta elettronica certificata. La modifica avrà effetto dal giorno seguente a quello di ricevimento.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 18.000.000 (diciottomilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono agli azionisti eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

I soci possono effettuare i conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti nel rispetto dell'art. 2342 c.c. e segg.

Nel caso di comproprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 del C.C..

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate al fine di tutelare gli interessi della società, l'omogeneità della compagine sociale, la coesione dei soci e l'equilibrio tra gli stessi.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, ed a causa di morte, di azioni o diritti di opzione o warrants. Di conseguenza, ai fini del presente articolo la parola "azioni", si deve leggere come "azioni, diritti di opzione o warrants".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Il trasferimento da un socio di tutte o parte delle azioni di cui è titolare, ad altro socio è libero.

Qualora, invece, un socio voglia trasferire tutte o parte delle azioni possedute, a favore di altro soggetto non socio dovrà comunicare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata, tale sua intenzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Nella comunicazione a pena di nullità della stessa dovrà essere tassativamente indicato:

- a) il numero delle azioni che si intendono cedere;
- b) l'ammontare del corrispettivo richiesto;
- c) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo con le eventuali garanzie;
- d) i dati identificativi del soggetto a cui si intende trasferire le azioni;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del trasferimento.

La comunicazione suddetta equivale a proposta ex art. 1336 del C.C.

Nel caso in cui un socio renda noto al Consiglio di Amministrazione la sua volontà di trasferire tutte o parte delle azioni possedute a favore di altri soggetti non soci con la comunicazione di cui ai capoversi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, prima di

iniziare la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione sotto descritta, dovrà manifestare il proprio gradimento al soggetto acquirente.

Il gradimento del Consiglio di Amministrazione al soggetto acquirente potrà non essere concesso solo nel caso in cui l'inserimento nella compagine sociale del soggetto acquirente possa essere di ostacolo alla partecipazione a gare di TPL (es: soggetto acquirente che partecipa direttamente o indirettamente alla gara o comunque soggetto acquirente con caratteristiche per le quali i bandi di gara prevedono la non ammissione alla gara, ecc) e nel caso in cui il soggetto acquirente possa essere di ostacolo, in conflitto, o comunque dannoso in relazione ad alleanze industriali già in essere. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere comunicato al socio che vuol trasferire le azioni entro i 10= (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui venga espresso gradimento nei confronti del soggetto acquirente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della detta comunicazione, dovrà informare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata, gli altri soci dell'intenzione di trasferimento manifestata dal socio.

Nella comunicazione dovranno essere riportate, a pena di nullità, tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del capoverso di cui sopra.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri soci dovranno manifestare incondizionatamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la volontà di acquistare tutte o parte delle azioni poste in vendita.

La mancata manifestazione di volontà ad acquistare le azioni oggetto dell'offerta o parte di esse deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione. L'accettazione dell'offerta da parte dei soci, per essere valida, dovrà riguardare la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Nel caso di accettazione da parte di più soci le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della società.

Qualora i soci non esercitino, nel termine di sessanta giorni, il diritto di prelazione su tutte le azioni che il socio intende trasferire e non sussista, quindi, una valida accettazione della offerta, il socio, che ha manifestato l'intenzione di trasferire le azioni, sarà libero di farlo al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire.

Il trasferimento da parte del socio dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 60= (sessanta) giorni da quello di scadenza di tutti i termini sopra previsti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci. La prelazione come regolamentata in questo articolo si applica anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà.

Ai fini del rispetto dei termini previsti in questo articolo farà fede il giorno di consegna alle poste ovvero quello di ricevimento, sempre come risultante dai documenti postali, quando questo costituisce termine iniziale.

Nel caso in cui non venga espresso il gradimento nei confronti del soggetto acquirente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque attivare la procedura sopra descritta, precisando nella comunicazione ai Soci che il Consiglio di Amministrazione non ha espresso il gradimento al soggetto acquirente.

La procedura si svolgerà con le stesse modalità e gli stessi tempi indicati in caso di espressione di gradimento.

La comunicazione ai Soci in caso di non gradimento nei confronti del soggetto acquirente dovrà essere considerata quale offerta di vendita agli altri soci.

Nel caso in cui i Soci non manifestino la volontà di effettuare l'acquisto nei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'offerta di vendita ai soci si intenderà non accolta.

Nel caso infine in cui un Socio voglia trasferire tutto o parte delle azioni possedute a società ad esso collegate, controllate o controllanti, dovrà essere svolta la procedura di cui ai commi precedenti in relazione alla necessità di ottenere per tale trasferimento il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione relativo alla società acquirente collegata, controllata o controllante, mentre in tali casi non sarà riconosciuto il diritto di prelazione a favore degli altri Soci.

Articolo 8 **Strumenti finanziari**

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 18 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 **Obbligazioni**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con le modalità di legge.

L'emissione di prestiti obbligazionari, sia convertibili che non convertibili, è decisa dall'assemblea dei soci che delibererà con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modifiche statutarie.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni degli articoli 2415 e 2416 del C.C..

Articolo 10 **Patrimoni destinati**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del C.C..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai

sensi dell'articolo 14 del presente statuto, con la maggioranza di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 11 **Finanziamenti**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 12 **Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;
- h) la soppressione o la modifica della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 38;
- k) proroga del termine di cui all'art. 4 dello statuto;
- l) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste in questo articolo.

Gli amministratori dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a tutti i soci l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera avente ad oggetto una delle materie indicate nelle lettere di cui al precedente paragrafo.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso. La comunicazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e del tipo delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, e se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile ove istituito.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1 C.C..

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio e sempre con riferimento al tipo di azioni in cui le obbligazioni sono convertibili.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Del deposito dovrà essere data, entro sette giorni dal deposito nel Registro delle Imprese dell'offerta, comunicazione a tutti i soci, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

In caso di mancato o parziale collocamento delle azioni del socio recedente, queste vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla delibera della riduzione del capitale sociale si applicano le norme dell'articolo 2445 commi secondo, terzo e quarto.

Qualora l'opposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 2445 sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla

legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria delibera inderogabilmente sulla:

- a) approvazione del bilancio;
- b) approvazione del Programma Gestionale;
- c) nomina e revoca degli amministratori stabilendone numero e durata in carica; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile. Nomina il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) determinazione del compenso degli amministratori, del Presidente del Consiglio e dei sindaci nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) è richiesta altresì l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria per le seguenti operazioni di gestione:
 - 1) Approvazione dei piani strategici e industriali;
 - 2) Acquisizione e dismissione di partecipazioni per importi superiori a Euro 1.000.000,00;
 - 3) Costituzione di nuove società in la partecipazione di TIEMME SPA al capitale sociale sia superiore a Euro 250.000,00;
 - 4) Partecipazione a gare per importi superiori a Euro 10.000.000,00.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- f) Aumento del Capitale Sociale;
- g) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale, ove la società ha la propria sede sociale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un

decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) la data e l'ora della seconda convocazione;
- d) le materie all'ordine del giorno;
- e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione può avvenire mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, in alternativa, mediante avviso comunicato agli azionisti con mezzi, fax o indirizzo di posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della stessa.

Il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica è quello iscritto nel libro dei soci a seguito di specifica comunicazione scritta effettuata dal socio alla sede legale della società, mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno.

La comunicazione avrà efficacia dal giorno del suo ricevimento. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con le stesse modalità ed avranno, anch'esse, efficacia dal giorno successivo al suo ricevimento.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione ai competenti organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti all'assemblea ed aventi diritto al voto.

Articolo 18
Assemblea straordinaria
determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di almeno due dei seguenti soci: L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A. per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale in Italia e all'estero;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;
- i) l'emissione di azioni privilegiate;
- j) l'eliminazione di uno o più casi di recesso;
- k) la modifica dello statuto in merito alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l) la modifica dello statuto in merito alle norme che prevedono le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione;
- m) Aumento del capitale sociale;
- n) fusioni o scissioni;
- o) la modifica o la soppressione della clausola compromissoria.

Qualora uno o più tra detti soci non faccia più parte del corpo sociale il voto favorevole deve essere, comunque, espresso dalla maggioranza di quelli superstiti. Se i soci superstiti saranno due occorrerà il voto favorevole di entrambi

Nel caso in cui uno dei soci di cui sopra (L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A.) ceda anche parzialmente la propria partecipazione, il soggetto acquirente, nuovo Socio, acquisisce la partecipazione azionaria ma non i diritti del Socio cessante, di cui al presente articolo.

Articolo 19
Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo si considerano tutte le azioni.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea.

Le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Se il socio ha conferito la delega a un Ente Giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'Ente Giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore.

La stessa persona non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di Controllo o Amministrativo delle società controllate.

Articolo 22

Presidente e Segretario dell'assemblea

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal

segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, - anche in allegato - con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 24

Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 26

Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dalla Legge e da questo statuto.

Articolo 27

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 C.C..

Articolo 28

Composizione dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

La presidenza sarà attribuita mediante un meccanismo di rotazione che consenta l'avvicendamento di rappresentanti dei seguenti Soci: L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A.

Qualora uno o più tra detti soci non faccia più parte del corpo sociale la rotazione si applicherà ai soci superstiti.

Nel caso in cui uno dei soci di cui sopra (L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A.) ceda anche parzialmente la propria partecipazione, il soggetto acquirente, nuovo Socio, acquisisce la partecipazione azionaria ma non i diritti del socio cessante, di cui al presente articolo.

Articolo 29 **Nomina e sostituzione dell'Organo** **Amministrativo**

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne stabilisce anche la durata in carica, fino ad un massimo di 3 esercizi.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base della presentazione di candidature corredate dei relativi curricula. Dovrà comunque essere garantita la presenza di un rappresentante dei seguenti soci: L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A.

In caso di inerzia nella indicazione di proprie candidature da parte di un Socio, i rimanenti Soci procedono comunque alla nomina dell'Organo.

Nel caso in cui uno dei soci di cui sopra (L.F.I. S.P.A., R.A.M.A. S.P.A. e TRA.IN S.P.A.) ceda anche parzialmente la propria partecipazione, il soggetto acquirente, nuovo Socio, acquisisce la partecipazione azionaria ma non i diritti del socio cessante, di cui al presente articolo.

I consiglieri durano in carica da un minimo di uno ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati, salvaguardando il disposto di cui al precedente comma 2, restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo e/o ragione, la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, il consiglio dovrà intendersi interamente decaduto.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 30
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di impedimento o assenza del Presidente il Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene sostituito dal consigliere più anziano del c.d.a., cui competono - oltre i poteri eventualmente delegati dal Presidente - funzioni vicarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di impedimento il consigliere più anziano del c.d.a., devono convocare senza indugio il Consiglio quando ne faccia richiesta scritta anche un solo Consigliere purchè indichi nella richiesta gli argomenti di cui chiede la discussione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e per gli atti o materie espressamente riservategli in via esclusiva dal Consiglio.

Promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società.

Il Presidente, sentito il Direttore Generale, propone al Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio, del Piano di Gestione, le convenzioni ed i contratti nonché gli atti di tipo regolamentare che il Consiglio stesso è chiamato ad approvare. Il Presidente, inoltre, controlla l'integrale e tempestiva attuazione delle decisioni degli organi collegiali della Società proponendo, periodicamente, alla loro valutazione i risultati della gestione dell'azienda; coordina le attività di tutti gli Organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa fra gli stessi.

Il Presidente assume per altro tutte le iniziative necessarie a promuovere, tra il pubblico, la conoscenza delle attività sociali, intrattiene i rapporti con le Autorità e, in particolare, con gli Enti Locali Territoriali soci.

Articolo 31
Delibere del Consiglio di
Amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, o in caso di suo impedimento dal consigliere più anziano del c.d.a., o dal Collegio Sindacale ed anche quando richiesto da un solo Consigliere come previsto all'articolo precedente.

Le adunanze del Consiglio potranno comunque svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di ventiquattro ore con una delle modalità indicate al paragrafo precedente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Consulente strategico (Senior Advisor Strategico), con funzioni consultive non vincolanti sulle linee strategiche aziendali, affidandogli specifico incarico di consulenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, sulla base del curriculum vitae attestante un elevato livello di professionalità posseduta ed una sperimentata esperienza manageriale. Può attribuire allo stesso l'esercizio di ulteriori poteri così come deleghe agli Amministratori su materie consentite dalla legge e dal presente Statuto.

Provvede altresì, sulla base delle proposte avanzate dal Direttore, all'assunzione dei Dirigenti.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle operazioni di cui all'articolo 13 nn. 1-2-3-4 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano del c.d.a. In caso di impedimento dei predetti soggetti la riunione sarà presieduta dalla persona indicata dai componenti presenti.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 32

Direttore Generale e Dirigenti

Il Direttore Generale è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli Organi Sociali ed in particolare con il Presidente e Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che concerne le attività, organizzative e gestionali, della Società ed ai risultati complessivi e di settore.

Il Direttore Generale, sulla base degli orientamenti e indirizzi stabiliti dal Piano di Gestione, dal Budget e dal Consiglio di Amministrazione, organizza, coordina e dirige tutto il personale dipendente, che a lui risponde direttamente del proprio operato; dirige gli uffici ed i servizi della società e ne garantisce il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali; svolge ogni ulteriore attività che gli sia affidata dal Consiglio di Amministrazione; cura l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; riferisce sull'andamento e sui risultati della gestione al Consiglio di Amministrazione.

E' responsabile dell'esercizio, fatta salva diversa disposizione da parte del Consiglio di Amministrazione. Dispone, sulla base dell'organico e del Budget stabiliti dagli Organi aziendali e nel rispetto dei Regolamenti interni, le assunzioni del personale nonché tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro sino alla

risoluzione dello stesso.

Propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la struttura dirigenziale.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e dei Dirigenti è definito dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale e Aziendale dei Dirigenti.

Il Direttore Generale ed i Dirigenti, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Direttore Generale, hanno la responsabilità dei servizi e delle Unità Operative loro affidate.

Articolo 33

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, ove nominato, nelle materie allo stesso delegate.

Articolo 34

Remunerazione degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto del limite massimo complessivo stabilito dalla legge.

Articolo 35

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile quando non sussistono le condizioni per la nomina del revisore contabile.

Tutti i membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e comunque essere in possesso dei requisiti di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'assemblea che procede alla nomina stabilisce anche i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 36

Il Revisore Contabile

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies C.C.. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 37

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 38

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve

effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

F.to: Guido Delmirani

" Stefano Cambiaggi (Notaio)